



Bruxelles, XXX
[...] (2022) XXX draft

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla revisione del regolamento interno del comitato direttivo regionale e dello statuto del personale, nonché all'introduzione di un regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alla revisione del regolamento interno del comitato direttivo regionale e all'introduzione di un regolamento interno del comitato di conciliazione nonché di norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato della Comunità dei trasporti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Il 1° maggio 2019 la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo* (in seguito denominato Kosovo), il Montenegro e la Repubblica di Serbia hanno ratificato il TCT. L'Unione europea è parte del TCT, poiché il 4 marzo 2019 ha adottato una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti¹. Il TCT è entrato in vigore il 1° maggio 2019.

2.2 Il comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale è istituito dall'articolo 24 del TCT come responsabile della gestione del TCT e della sua corretta attuazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal trattato. In particolare il comitato direttivo regionale:

- a) prepara i lavori del consiglio ministeriale,
- b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici,
- c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità del TCT,
- d) per quanto riguarda atti dell'UE recentemente adottati, prende i provvedimenti opportuni, specialmente mediante la revisione dell'allegato I del TCT,
- e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale,
- f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente,
- g) stabilisce il regolamento del segretariato permanente,
- h) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio,

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

- i) adotta il bilancio annuale del TCT,
- j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione,
- k) prende decisioni su controversie sottoposte dalle parti contraenti,
- l) adotta principi generali in materia di accesso ai documenti, in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso,
- m) adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale,
- n) in relazione a taluni atti dell'Unione europea, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3 Gli atti previsti del comitato direttivo regionale

Il progetto di decisione del Consiglio riguarda l'adozione di decisioni da parte del comitato direttivo regionale in merito alla revisione del proprio regolamento interno, alla revisione dello statuto del personale, nonché all'introduzione di un regolamento interno dettagliato del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

Gli articoli 14 e 15 dello statuto del personale della Comunità dei trasporti (adottato ai sensi della decisione 3/2019 del comitato direttivo regionale del 5 giugno 2019) sanciscono l'istituzione di un comitato di conciliazione e prevedono l'introduzione del suo regolamento interno e di norme in materia di risoluzione delle controversie (arbitrato) per disciplinare le controversie tra il segretariato permanente e gli agenti. Tali norme in materia di conciliazione e risoluzione delle controversie stabiliranno nel dettaglio le modalità per la messa in pratica. A tal proposito si rendono necessarie anche alcune modifiche dello statuto del personale della Comunità dei trasporti.

La proposta di decisione del Consiglio riguarda inoltre la modifica del regolamento interno del comitato direttivo regionale. Attualmente il segretariato permanente è tenuto a inviare tutti i documenti sei settimane prima di una riunione del comitato direttivo regionale. Sarebbe opportuno ridurre questo periodo a quattro settimane, per tener conto dei problemi individuati nel rispettare il periodo di sei settimane attualmente previsto.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'adozione di queste decisioni da parte del comitato direttivo regionale è necessaria per mantenere il corretto funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e per conseguire gli obiettivi del TCT. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la posizione dell'Unione.

Si ricorda al riguardo che il TCT rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione regionale nei Balcani occidentali, come illustrato anche nella proposta della

Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del TCT [COM(2017) 324 final, sezione "Contesto generale"].

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2 Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

Gli atti che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Per quanto riguarda le norme in materia di conciliazione e risoluzione delle controversie, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di stabilire il regolamento del segretariato permanente ai sensi dell'articolo 30 del TCT. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del TCT, il comitato direttivo regionale è incaricato della gestione del trattato e ne assicura la corretta attuazione. Per quanto riguarda le modifiche che si intendono apportare al regolamento interno del comitato direttivo regionale, tale organismo è abilitato ad adottare il proprio regolamento interno in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, del TCT.

Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, le norme previste contengono elementi che incidono sulla posizione giuridica delle parti del TCT e quindi anche dell'Unione. Si deve pertanto considerare che esse abbiano effetti giuridici.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2 Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Il TCT ha finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti, che sono tra loro inscindibili e nessuno dei quali è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le disposizioni seguenti: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3 Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla revisione del regolamento interno del comitato direttivo regionale e dello statuto del personale, nonché all'introduzione di un regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio³.
- (2) Il TCT è stato approvato a nome dell'Unione europea il 4 marzo 2019⁴ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (3) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT.
- (4) A tale scopo il comitato direttivo regionale adotta, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del TCT, il proprio regolamento interno. Tale comitato inoltre stabilisce, a norma dell'articolo 30 del TCT, il regolamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.
- (5) È previsto che il comitato direttivo regionale adotti una decisione relativa alla modifica del proprio regolamento interno, al fine di stabilire un termine più breve per la distribuzione del progetto di ordine del giorno e degli eventuali documenti correlati prima di una riunione del comitato, una decisione sull'adozione del regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversie applicabili al segretariato permanente, per disciplinare le controversie tra il segretariato permanente e i suoi agenti, nonché una decisione sulle modifiche dello statuto del personale della Comunità dei trasporti richieste dall'adozione delle norme suddette.

³ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

⁴ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale in merito all'adozione delle decisioni suddette, poiché tali decisioni sono necessarie per il corretto funzionamento del segretariato permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in riferimento alla modifica del suo regolamento interno, al regolamento interno del comitato di conciliazione e alle norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti, nonché alle modifiche dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, si basa sui progetti di decisione del comitato direttivo regionale allegati alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione presso il comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*